



Comune di Valdisotto

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.07.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2021

Indice

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
ART. 4 – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	3
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	6
ART. 9 – BASE IMPONIBILE	7
ART. 10 – RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI	7
ART. 11 – COSTI DEL SERVIZIO.....	8
ART. 12 – PIANO FINANZIARIO	8
ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 16 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 17 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 19 – SCUOLE STATALI	12
ART. 20 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 21 – RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 21 BIS - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	13
ART. 22 – CUMULO DI RIDUZIONI	14
ART. 23 – TRIBUTO GIORNALIERO	14
ART. 24 – TRIBUTO PROVINCIALE	15
ART. 25 – RISCOSSIONE	15
ART. 26 – DICHIARAZIONE	16
ART. 27 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	17
ART. 28 – SANZIONI E INTERESSI	18
ART. 29 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	19
ART. 30 – IMPORTI MINIMI	19
ART. 31 – VERSAMENTI RATEALI.....	19
ART. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA	20
ART. 33 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	20
ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
ALLEGATO A.....	22
ALLEGATO B.....	23

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Valdisotto nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento e il lavaggio delle strade e l'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art. 183 co. 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
4. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
5. *Abrogato.*

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che posseggono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani, per tali si intendono:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ecc;
Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Si considerano tassabili tutti i locali ad uso domestico se potenzialmente utilizzabili, dotati sia dell'utenza idrica ed elettrica o di arredamento; per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque i locali nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 7 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete, e comunque non utilizzate;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- edifici esterni dal perimetro di raccolta in regime di privata, utilizzati per attività agricole oppure utilizzati sporadicamente con una produzione di rifiuti pressoché nulla o comunque trascurabile (c.d. "baite").

Utenze non domestiche

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti di tipo agricolo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili ecc.;
- gli edifici adibiti, in via permanente, all'esercizio di qualsiasi culto all'interno dei quali non si producono rifiuti in misura apprezzabile, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

ART. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente richiedere la detassazione, dichiarando le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. Nell'ipotesi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Categoria di utenza non domestica	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe	10	5%
Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3	10%
Attività artigianali di produzione di beni specifici	10	5%

2. bis. Ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, spetta la medesima tassazione prevista per dette attività in base alla disciplina di cui ai commi precedenti.
3. La detassazione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 26, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la detassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione

ART. 9 – BASE IMPONIBILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al tributo, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 25 per colonnina di erogazione.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

ART. 10 – RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il titolare dell'attività che provvede in maniera autonoma al riciclo come definito dall'art. 183, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n. 152/2006, può usufruire della riduzione della quota variabile della tariffa, presentando apposita istanza di riduzione che contenga i seguenti elementi
 - a) indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che avviene avviato a riciclo;
 - b) indicazione dei codici e delle quantità dei rifiuti urbani avviati a riciclo;
 - c) periodo di avvio a riciclo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione di cui al comma 5 che attesti l'intervento riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione dei rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
4. La riduzione è determinata dal rapporto fra quantità di urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi,

e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

Nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico o utilizzate direttamente dal produttore.

5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della L.212/2000, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, il contribuente deve presentare la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani tramite soggetti terzi;
- c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione.

6. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 21 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

ART. 11 – COSTI DEL SERVIZIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, dei costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, così come individuati dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

ART. 12 – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati annualmente all'interno del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, suddivisa in quota generale, quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è composta da una quota generale, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, da una quota fissa riferita ai servizi comuni erogati indistintamente alla cittadinanza, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 12.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine indicato dal successivo art. 26 e che siano indicati tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota generale della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo i costi generali per unità di superficie occupata da tali utenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni allegate alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla delibera annuale di fissazione delle tariffe.
4. Per le pertinenze, sia dell'abitazione principale che per quelle tenute a disposizione, la quota variabile non si calcola, e la quota fissa è determinata applicando alla superficie dei locali la tariffa per unità di superficie di 1 occupante.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è stabilito tenendo conto del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, nello specifico:
 - in caso di nuove utenze: alla data di presentazione della dichiarazione TARI;
 - in caso di variazioni: al momento del verificarsi dell'evento.
2. Il numero degli occupanti comprende altresì i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno, come ad es. badanti, colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti sul territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a 2 (due). Il Comune si riserva comunque la possibilità di fare controlli adeguati al fine di stabilire ed eventualmente rettificare il numero degli occupanti dell'immobile.

ART. 17 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree

con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, di cui all'allegato B, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dall'allegato B al presente regolamento, si procede all'inserimento nell'apposita categoria considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla tipologia di attività effettivamente svolta; qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo si può considerare il codice ATECO dell'attività, o quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si considera l'attività prevalente.

ART. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, sono applicate le tariffe, determinate in base alla classificazione operata secondo l'articolo precedente, corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

3. La quota generale della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo i costi generali per unità di superficie occupata da tali utenze.

4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni allegare alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione determinati contestualmente alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19 – SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

ART. 20 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione avrà effetto, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio tributi, dal giorno effettivo di inizio della pratica, o dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza, se l'attività di compostaggio aveva già luogo negli anni precedenti. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Per l'unità immobiliare (intendendo una sola unità immobiliare per ciascun soggetto richiedente) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

Per poter fruire di tale riduzione è necessario presentare all'Ufficio Tributi – entro il 30/06 dell'anno per il quale si intende far valere il diritto, valevole retroattivamente dal 1° gennaio, un'autocertificazione che attesti i requisiti di cui sopra.

3. Sono esenti dalla TARI:

a. Le abitazioni di proprietà di coloro, che per motivi di cura e assistenza, alloggiano presso case di riposo, case di cura o presso parenti purché le stesse non vengano concesse in locazione o comodato d'uso o non vengano comunque occupate da altri soggetti.

b. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dalla relazione redatta dall'Ufficio di Piano della Comunità Montana Alta Valtellina.

L'esenzione di cui al presente comma è concessa su domanda dell'interessato, con effetto da giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, fino a che persistono le condizioni per usufruirne. Allorché queste vengano a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire al fine di verificarne l'effettiva sussistenza.

Le esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

ART. 21 – RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nelle zone distanti di più di un chilometro dal punto di raccolta, il tributo è ridotto in misura del 60% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa.
2. Ai sensi del comma 656 dell'articolo 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi il disservizio non sia recuperato nei giorni successivi.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26. Esse decorrono dalla data di insorgenza del presupposto per beneficiarne e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 BIS - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.

ART. 22 – CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 23 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente e occasionalmente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le

occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 26 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25 – RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune il quale provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su

cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze fissate. L'avviso di pagamento contiene altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

2. In deroga all'Art. 52 D. Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Le scadenze di versamento del tributo e le relative misure sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della delibera tariffaria.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, sono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 26 – DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto impositivo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere debitamente sottoscritta, anche con firma digitale in caso di invio via PEC o posta elettronica, e deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO e attività effettivamente svolta;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.

ART. 27 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 28 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo

per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte di ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati dal successivo articolo.

2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di cui al precedente articolo.

6. L'importo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 30 – IMPORTI MINIMI

1. L'importo non è dovuto qualora l'ammontare totale annuo sia uguale o inferiore ad euro 12,00.

ART. 31 – VERSAMENTI RATEALI

1. Il contribuente, nei soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta - relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi - superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72 (fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

a) periodo massimo: diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Per importi superiori a 6.000,01 euro è prevista una durata di 36 rate mensili. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;

b) numero massimo di 6 rate trimestrali;

c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivi;

d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse aggiuntivo ragguagliato al vigente tasso legale;

e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 31, comma 4 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

ART. 33 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato, con apposita delibera del dirigente o del responsabile apicale del Comune, Funzionario responsabile della riscossione cui

sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Abrogato.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

N. categoria	Attività
01	Biblioteche, scuole
02	Magazzini
03	Autorimesse, autosaloni, esposizioni
04	Distributori carburanti, impianti sportivi
05	Alberghi
06	Campeggi
07	Ambulatori
08	Discoteche
09	Uffici
10	Attività artigianali
11	Attività industriali
12	Supermercati
13	Negozi alimentari
14	Negozi non alimentari
15	Ortofrutta, fiorista
16	Bar, pasticceria
17	Ristoranti
18	Banchi di mercato